



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Franco
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Elena
Massimo
Renzo
Sandro
Vendemiano
Flavio
Stefano

Galan
Manzato
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
Donazzan
Giorgetti
Marangon
Sandri
Sartor
Silvestrin
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. del Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Disegno di legge regionale “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi propone alla Giunta regionale di approvare il disegno di legge indicato in oggetto, nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra contenuto e finalità, allegati alla presente deliberazione.

La figura del Garante dei detenuti, nell'attuale contesto sociale e nella particolare situazione carceraria, rappresenta un elemento di garanzia e tutela per dare piena attuazione all'art.27 della nostra Costituzione secondo cui “*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”.

L'istituzione del Garante regionale dei detenuti ribadisce l'attenzione che la Giunta Regionale ha da sempre sviluppato nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che ha trovato concreta e formale espressione nel protocollo d'Intesa con il Ministero della Giustizia, sottoscritto già nel 1988 e rinnovato nel 2003.

Va ricordato come il dettato costituzionale preveda per il reo la perdita o la limitazione della libertà personale, ma non la decadenza dei diritti fondamentali, declinati negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione medesima.

Ogni azione, volta a rafforzare la finalità rieducativa della pena, non solo garantisce il rispetto di quanto previsto dal già citato dettato costituzionale, dall'Ordinamento Penitenziario e dai trattati internazionali in materia di detenzione, ma rappresenta uno strumento fondamentale a tutela della sicurezza della società, cui vengono restituiti, grazie all'esercizio della funzione riabilitativa, cittadini in grado di reinserirsi socialmente nel tessuto della comunità di provenienza.

E' in questa prospettiva che si inserisce la figura del Garante dei detenuti, autorità la cui nomina, ad opera del Consiglio regionale, assicura un ruolo *super partes*, indispensabile per garantire un attento ed obiettivo esame della situazione carceraria, per migliorare le forme in cui si realizza l'esecuzione penale, assicurando umanità e civiltà nei luoghi deputati a rieducare, al senso e alla cultura della legalità, le persone che hanno infranto le norme.

Inoltre ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa prevista dall'Ordinamento Penitenziario, dal relativo Regolamento e di tutte le norme che possono riguardare i detenuti.

La necessità di istituire un Organo settoriale, a fronte della presenza del Difensore Civico regionale, scaturisce proprio dalla specificità delle competenze di cui deve essere dotato il Garante in ordine alle norme che regolano lo specifico ambito, ma anche alla necessità di una sua presenza effettiva all'interno degli istituti di pena e della garanzia del contatto personale con le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Ne emerge la necessità che la persona individuata per questo specifico e delicato Ufficio, abbia approfondita conoscenza della realtà penitenziaria, con indiscussa e acclarata competenza in materia di diritti umani; in tal senso si ritiene vada indicata tra le personalità che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di rilievo.

Ma la funzione del Garante non si esaurisce all'interno delle strutture di reclusione, per la verifica e la garanzia dell'applicazione dei diritti delle persone, ma si realizza anche attraverso un'azione di promozione culturale, di analisi e riflessione su dati statistici e ricerche sociali, di formulazione di proposte.

Pertanto, il ruolo del Garante, che si esplica mediante funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione di eventuali violazioni alle autorità competenti, ma anche di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani fondamentali e sull'umanizzazione della pena, si esercita nel rispetto del principio di leale collaborazione con le diverse amministrazioni competenti, mediante l'integrazione con le realtà istituzionali e le professionalità esistenti, favorendo il dialogo e la collaborazione.

Ed è in tale prospettiva che si muove il presente disegno di legge come da **Allegato A** contenente la relazione e **Allegato B** contenente 10 articoli, che costituiscono parte integrante del provvedimento.

A tal fine, nel rispetto della procedura, è stato richiesto parere alla Direzione Affari Legislativi, la quale, con nota prot. 630276/40.03 dell'11.11.2009, nell'esprimere parere favorevole, ha provveduto a comunicare il testo del disegno di legge in oggetto, redatto secondo le regole di tecnica legislativa.

La Direzione Bilancio, per quanto di competenza e ai sensi della L.R. 39/01 art.6, ha trasmesso la verifica della scheda economica-finanziaria con nota prot. 679373/42.00.01 del 3.12.2009.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto;

Visti gli articoli 121 e 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 38 dello Statuto della Regione;

Visto il parere espresso dalla Direzione Affari legislativi;

Vista la scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla Struttura regionale competente e la nota di verifica della Direzione Bilancio;

DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge regionale “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” allegato alla presente deliberazione, composto dalla relazione **Allegato A** e dal testo redatto in articoli **Allegato B**;
2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto alla Presidenza del Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter legislativo.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

VISTO: se ne propone l’adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Il Dirigente Regionale
Dr. Michele Maglio

**ALLEGATO A RELAZIONE**

L'attenzione e l'interesse, sviluppati dalla Regione Veneto nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno trovato concreta traduzione nel protocollo d'Intesa con il Ministero della Giustizia, sottoscritto già nel 1988 e rinnovato nel 2003.

Il Protocollo testimonia e sancisce forme stabili di concertazione per un'adeguata collaborazione e sinergia fra i soggetti, cui la normativa attribuisce specifiche competenze rispetto all'esecuzione penale, nella piena consapevolezza della diversità dei ruoli e dei compiti, che appartengano all'Amministrazione della Giustizia, alle Regioni, agli Enti Locali, senza trascurare le articolazioni regionali e territoriali di altre Amministrazioni statali e del Terzo Settore.

L'esecuzione penale, infatti, diventa strumento efficace solo grazie ad un'azione multilivello, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, che investa tutte le componenti sociali, Stato, Regioni, Enti Locali e società civile nelle varie forme organizzate, azione che si richiama ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del d.lg.vo 112/98, della Legge 328/00 e, da ultimo, della Legge Costituzionale n. 3/01 di modifica del Titolo V della Costituzione, le Regioni e le Amministrazioni locali hanno assunto un ruolo sempre più decisivo nell'indirizzo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali e delle politiche socio-lavorative di reinserimento sociale.

In particolare la Regione del Veneto, in considerazione "della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al reinserimento sociale", sancita dall'art. 27 della Costituzione, ha espresso, attraverso i propri atti, un'azione complessiva di indirizzo affinché i diversi soggetti istituzionali e la comunità civile, nelle loro molteplici espressioni e specifiche competenze, promuovano iniziative mirate al superamento delle difficoltà, che ostacolano l'esercizio dei diritti da parte delle persone in esecuzione penale - adulti e minori - e la loro inclusione sociale.

In questo scenario, la presente proposta di disegno di legge per l'istituzione della figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, segna un ulteriore passaggio, a garanzia del riconoscimento dei diritti, che tutelano la dignità propria della persona umana e che in nessuna situazione di privazione e limitazione della libertà personale possono essere lesi (Art.1). In particolare, l'esecuzione della pena, depurata da ogni afflittività aggiuntiva, rispetto a quella che le è propria, deve rappresentare un tempo incentrato sulla dimensione trattamentale, orientato al reinserimento sociale delle persone sottoposte ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La figura del Garante si colloca in una posizione di terzietà, a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio e valutazione nello svolgimento delle proprie funzioni, che prevedono (Art.2):

- a) l'assunzione di ogni iniziativa, volta ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'erogazione delle prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;

- b) la segnalazione agli organi regionali degli eventuali fattori di rischio o di danno per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma;
- c) la sollecitazione delle amministrazioni competenti, affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) il supporto alle persone, nei limiti di legge, nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo, tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e le istituzioni;
- e) la formulazione di osservazioni, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo, che riguardano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- f) la promozione di iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti i diritti umani e l'esecuzione delle pene.

Il Garante è incaricato a presentare al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione scritta sull'attività svolta, che andrà pubblicata sul BUR. Qualora si evidenzino casi di particolare rilievo e di urgente considerazione, il garante può inviare ulteriori relazioni al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale ed alle Commissioni Consiliari competenti (art.3).

Nell'espletamento delle funzioni attribuitegli, è prevista la stretta collaborazione fra il Garante regionale, i difensori civici regionale, provinciali e comunali e con i garanti dei detenuti, comunque denominati, che operano in ambito regionale e locale per sviluppare sinergie volte ad effettuare segnalazioni di interesse comune e coordinare e rispettive attività, nell'ambito delle specifiche competenze. Particolare attenzione viene data alla stretta collaborazione, da instaurarsi fra il Garante regionale e il Pubblico Tutore per i Minori, rispetto alle funzioni di garanzia nei confronti dei soggetti in minor età (art. 4).

La presente proposta di legge prevede che l'Ufficio del Garante abbia sede presso la sede del Consiglio Regionale e attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il compito di provvedere alle risorse umane ed infrastrutturali per il suo funzionamento (Art.5).

Il Garante, la cui nomina viene attribuita al Consiglio Regionale, per le delicate e complesse funzioni attribuitegli, che chiamano in gioco una pluralità di soggetti istituzionali e non, viene scelto fra le personalità che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di rilievo, con indiscussa competenza in materia di diritti umani con particolare riguardo ai temi della detenzione (Art.6).

Questo disegno di legge prevede, pertanto, l'istituzione di una figura di garanzia, che eserciti le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione con le diverse amministrazioni competenti, in grado di integrarsi con le realtà istituzionali e le professionalità esistenti, favorendo il dialogo e la collaborazione, affinché la restrizione delle libertà personali non sia esclusione dai diritti, ma sia sempre accompagnata alla promozione della dignità delle persone, attraverso azioni di inclusione sociale.



Dgr n.

del

pag. 1/11

ALLEGATO __B__

ARTICOLATO

Disegno di Legge
di iniziativa della Giunta regionale
concernente

*Istituzione del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale*

Articolo 1 - Istituzione e finalità del garante

1. E' istituito nella Regione del Veneto il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. Il garante opera a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri nonché nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Articolo 2 - Funzioni

1. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e garantisce probità, obiettività e competenza.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche attraverso forme di collaborazione con le amministrazioni statali, gli enti locali e le aziende ULSS competenti, il garante:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
 - b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
 - c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone di cui all'articolo 1, comma 2;
 - d) supporta, nei limiti di legge, le persone di cui all'articolo 1, comma 2, nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
 - e) formula osservazioni, su richiesta degli organi regionali, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano persone di cui all'articolo 1, comma 2;
 - f) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene.
3. Il garante, può intrattenere colloqui e comunicazioni con le persone di cui all'articolo 1, comma 2, ed accedere ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), e successive modifiche e integrazioni.
4. Il garante può avvalersi dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.

Articolo 3 - Relazione al Consiglio regionale

1. Il garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In casi di particolare rilievo o comunque meritevoli di urgente considerazione, il garante può inviare ulteriori proposte e osservazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti.

Articolo 4 - Collaborazioni istituzionali

1. Il garante collabora con i difensori civici regionale, provinciali e comunali e con i garanti dei detenuti, comunque denominati, che operano in ambito regionale e locale, anche al fine di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare le rispettive attività, nell'ambito delle competenze di ciascun ufficio.
2. Le funzioni di garanzia relative ai soggetti in età minore sono svolte in collaborazione con l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, disciplinato dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (*Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori*) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 - Organizzazione dell'ufficio

1. L'ufficio del garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione assegna al garante le risorse umane e infrastrutturali, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento dell'Ufficio.
3. Il garante disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'ufficio.

Articolo 6 - Elezione

1. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi aventi diritto, tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di rilievo, con indiscussa e acclarata competenza in materia di diritti umani, specialmente riguardo ai temi della detenzione.
2. Il Garante resta in carica cinque anni, non può essere riconfermato e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del successore.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del nuovo garante.
4. Qualora il garante venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, prima della scadenza, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Articolo 7 - Incompatibilità e decadenza

1. La carica di garante è incompatibile con quella di:
 - a) membro del Parlamento, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
 - b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società di partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
 - c) componente degli organi direttivi di partiti politici e associazioni sindacali, a livello nazionale, regionale e provinciale.
2. Il Garante, durante il proprio incarico, non può esercitare alcuna attività di lavoro autonomo o subordinato.
3. Qualora, successivamente all'elezione, venga accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dei commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale invita il garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale ai fini della sostituzione.
4. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la maggioranza prevista per la elezione, può revocare il garante per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Articolo 8 - Trattamento economico

1. Al garante spettano l'indennità, nella misura del cinquanta per cento, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (*Trattamento indennitario dei consiglieri regionali*).

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l'avvio delle funzioni del garante.
2. Il Consiglio regionale, mediante idonei mezzi di comunicazione, dà notizia dell'attivazione dell'ufficio titolare dell'ufficio, delle funzioni, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiederne il supporto e del carattere di gratuità degli interventi.

Articolo 10 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.